



Detto vincolo di funzionamento nella sola fascia notturna dovrà essere applicato oltre che ai distributori installati all'esterno o all'interno delle tabaccherie anche a quelli ubicati presso pubblici esercizi, in alternativa al rilascio di un patentino di cui all'art. 87, punto 2), del D.P.R. 14 ottobre 1958, n°1074, così come sostituito dall'art.20 della legge 8 agosto 1977, n° 556.

Sempre dalla citata data del 1° gennaio 2004, peraltro, potranno essere installati solo distributori muniti anche di un sistema automatico di lettura di banda magnetica, attivabile attraverso l'introduzione della carta di identità dotata di tale caratteristica tecnica. Nelle more della diffusione di detto documento, anche tali distributori saranno attivati nella fascia oraria su menzionata.

A richiesta del titolare della rivendita rifornitrice, potrà essere disposta la rimozione dei distributori installati presso pubblici esercizi, ai sensi del citato art. 87, punto 2), del D.P.R. 14 ottobre 1958, n°1074, così come sostituito dall'art.20 della legge 8 agosto 1977, n° 556. In tal caso, per far fronte alle eventuali esigenze di servizio, si procederà, in loro sostituzione, al rilascio di un patentino.

Dalla data di ricevimento della presente e fino a nuove disposizioni in materia, inoltre, gli Uffici in indirizzo, tranne che nei casi previsti al punto 1) del citato articolo, si asterranno dal rilasciare autorizzazioni all'impianto di distributori.

Al fine di procedere ad una esatta ricognizione della rete di vendita automatizzata i rivenditori, utilizzando l'accluso fac simile, segnaleranno al competente Ispettorato, entro il 31 dicembre p.v., i distributori automatici impiantati, specificandone l'esatta ubicazione.

Tale adempimento dovrà essere assolto, sempre servendosi dell'accluso fac simile, in occasione di nuovi impianti ovvero di spostamento dell'allocazione di quelli già esistenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Giorgio Tino